



COMUNE DI VEJANO  
(Provincia di Viterbo)

Piazza XX Settembre, 12 - CAP 01010 [segreteria@comune.vejano.vt.it](mailto:segreteria@comune.vejano.vt.it) Tel. 0761- 46.30.51/ Fax 46.32.44 C.F.: 00209700566

## AVVISO AGLI ESERCENTI

**Si porta a conoscenza degli operatori commerciali che l'art. 9-ter commi 2-4 del D.L. n. 137/2020 (Decreto "Ristori") dispone:**

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,

n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n.34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

**Sulla scorta di quanto sopra, si fa presente che, fermo restando l'esonero dal pagamento dei relativi canoni e tributi, i soggetti attualmente concessionari sono tenuti a presentare la domanda di nuove concessioni secondo quanto previsto dal comma 4 art 9-ter DL. 137/2020 (presentazione tramite PEC con planimetria)**

**Si ringrazia per l'attenzione**



**Il Sindaco  
Teresa Pasquali**